
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il debitore esecutato ha diritto all'equa riparaazione da irragionevole durata della procedura esecutiva?

Il debitore esecutato non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un'esecuzione forzata di durata irragionevole, atteso che dall'esito finale di tale processo egli ritrae essenzialmente un (giusto) danno. E dunque la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo non può operare di regola quanto alla posizione del debitore esecutato, il quale, pertanto, nell'ambito del procedimento di equa riparaazione ex lege n. 89 del 2001, ha l'onere di allegare non un generico ma uno specifico suo interesse ad un'espropriazione celere, e di dimostrarne l'effettiva esistenza, nel rispetto degli usuali oneri probatori gravanti sulla parte attrice. A tal fine non basta dedurre che il debitore abbia interesse ad una sollecita definizione della procedura esecutiva, sia al fine di evitare spese ulteriori ed aggravati di interessi legali o convenzionali sul debito capitale, sia per entrare in possesso della somma residua dalla distribuzione: nell'un caso come nell'altro, occorre allegare e dimostrare, altresì, che l'attivo pignorato, o comunque pignorabile in altra sede esecutiva, fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle

spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori; e che a causa dell'irragionevole dilatazione dei tempi processuali spese ed interessi siano lievitati in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo ovvero la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14975

...omissis...

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 34, 187, 100, 112, 115 e 167 c.p.c., artt. 727 e 752 c.c. e art. 757 c.c., L. n. 89 del 2001, art. 3 (testo previgente) e art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per aver la Corte territoriale rilevato d'ufficio la mancata prova della legittimazione attiva dei ricorrenti e non fatto uso dei poteri istruttori ad essa concessi dalla L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 5 per sopperire alla carenza probatoria.

2. Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 (testo previgente), art. 6 CEDU, art. 1 protocollo addizionale art. 1 CEDU e art. 111 Cost., in quanto la Corte territoriale, affermando la necessità della costituzione nel processo esecutivo del debitore esecutato, prima, e degli eredi di lui, poi, ai fini del diritto all'equa riparazione, ha violato lo spirito e la lettera della L. n. 89 del 2001, che estende il concetto di parte anche ai soggetti che siano parti in senso sostanziale, ricomprendendo per conforme giurisprudenza nazionale e convenzionale, una casistica più ampia, in essa inclusi, ad esempio, il fallito, il contumace e, appunto, il debitore esecutato. Inoltre, la Corte territoriale non ha considerato che nel processo esecutivo non è riconosciuta al debitore una formale costituzione in giudizio, al di fuori dei procedimenti di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..

3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 117 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, artt. 6, 19 e 32 CEDU, artt. 137 e 737 c.p.c.. La Corte territoriale, si sostiene, non ha motivato sulla congruità in concreto della durata della procedura sottoposta al suo esame, in tutte le sue fasi; nè ha considerato che l'esecuzione in oggetto non è stata mai sospesa per attività poste in essere dai ricorrenti e che dalla relativa durata possono essere sottratte solo le attività dilatorie, non anche quelle connesse allo svolgimento delle condotte prettamente defensionali.

4. Il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia sul fatto che xxxxxx., in qualità di fideiussore per i debiti di xxxx è stata parte in proprio, sin dal 4.4.2003, della procedura esecutiva contro quest'ultimo, sicchè la Corte salernitana avrebbe dovuto pronunciarsi sulla posizione di lei e motivare il rigetto della sua domanda.

5. Il quinto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, perchè la Corte distrettuale ha presunto l'esistenza di un interesse dei ricorrenti alla protrazione della procedura, senza attivare i propri poteri istruttori in merito all'accertamento della violazione, nè invitare i ricorrenti a produrre documentazione relativa al danno non patrimoniale subito.

Inoltre, non risponde al vero che secondo l'id quod plerumque accidit il debitore abbia interesse a protrarre la durata della procedura.

Infatti la lungaggine procedurale comporta un aumento delle spese e degli interessi, che gravano pur sempre sul debitore esecutato, il quale semmai ha interesse ad una giusta durata del processo per liberarsi dei suoi debiti ed entrare in possesso delle somme residue dalla distribuzione del ricavato.

6. Quest'ultimo motivo, da esaminare con priorità per il suo carattere assorbente, è infondato.

Sul diritto del debitore esecutato ad ottenere, in linea di principio, l'equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del processo di espropriazione a suo carico, la giurisprudenza di questa Corte non è ancora univoca.

A sostegno della soluzione affermativa, Cass. n. 6459/12 osserva che nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discute e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; pertanto, anche il debitore esecutato, in quanto parte, è legittimato a richiedere l'indennizzo L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 per l'irragionevole protrarsi del processo esecutivo.

Per la negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13 rilevano che non ha diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del procedimento esecutivo il debitore esecutato che, essendo comproprietario dell'immobile pignorato, non abbia alcun interesse al rapido svolgimento della procedura e, anzi, si sia avvantaggiato del suo protrarsi, avendo mantenuto, medio tempore, il compossesso giuridico del bene.

Verso una soluzione intermedia (ma che tuttavia appare riferita ad un'ipotesi affatto peculiare) inclina Cass. n. 23630/13, che valorizza l'atteggiamento tenuto in concreto dal debitore per favorire o meno l'esito della procedura.

6.1. Per le considerazioni che seguono, il Collegio opta per la soluzione, in via di massima, negativa.

Deve rilevarsi, innanzi tutto, che il diritto ad un processo giusto, paritario e diretto da un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 6 CEDU), non è coinvolto nella soluzione delle questioni inerenti alla durata irragionevole del processo stesso. La quale ultima è fonte del diritto ad un'equa riparazione per il patema d'animo che ogni pendenza processuale provoca ex se, vi siano state o non violazioni di altre garanzie. Pertanto, dalla copertura costituzionale e convenzionale di queste ultime non si può nè dedurre nè inferire il diritto ad un'equa riparazione, allorchè il processo abbia ecceduto il termine di durata ragionevole.

6.2. Come osservato di recente da Cass. n. 8540/15, il debitore esecutato, sebbene sia parte (non già nel senso del diritto processuale interno, ma ai soli fini in questione) del processo esecutivo, non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un'esecuzione forzata di durata irragionevole, atteso che dall'esito finale di tale processo egli ritrae essenzialmente un (giusto) danno.

E dunque, deve aggiungersi, quella presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, affermata in linea generale a partire dai noti arresti nn. 1338, 1339 e 1340/04 delle S.U. di questa Corte, ma negata dagli stessi precedenti con riguardo a situazioni specifiche (esemplificata, in particolare, quella del conduttore convenuto in giudizio per il rilascio dell'immobile locato), non può operare di regola quanto alla posizione del debitore esecutato.

Il quale, pertanto, nell'ambito del procedimento di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha l'onere di allegare non un generico ma uno specifico suo interesse ad un'espropriazione celere, e di dimostrarne l'effettiva esistenza, nel rispetto degli usuali oneri probatori gravanti sulla parte attrice.

6.2.1. A tal fine non basta dedurre che il debitore abbia interesse ad una sollecita definizione della procedura esecutiva, sia al fine di evitare spese ulteriori ed aggravii di interessi legali o convenzionali sul debito capitale, sia per entrare in possesso della somma residua dalla distribuzione. Nell'un caso come nell'altro, occorre allegare e dimostrare, altresì, che l'attivo pignorato, o comunque pignorabile in altra sede esecutiva, fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori; e che a causa dell'irragionevole dilatazione dei tempi processuali spese ed interessi siano lievitati in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo ovvero la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

Specioso argomento sarebbe osservare che un tale pregiudizio avrebbe natura patrimoniale, non riferibile, dunque, alla problematica del patema d'animo indotto dalla pendenza del processo di esecuzione. In un processo dichiarativo lo stato d'ansia delle parti è alimentato dall'incertezza della decisione, per le conseguenze che ne

possono derivare. E ove queste siano solo di natura economica, la sofferenza per l'attesa resta ciò non di meno di indole squisitamente morale.

Esclusa l'incertezza sull'esito del processo di esecuzione, che nel suo svolgimento fisiologico non può avere altro esito se non l'attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo, il debitore esecutato in tanto può lamentare un danno morale per la protrazione irragionevole del processo - abbia conservato o non il possesso dei beni pignorati - in quanto esistesse in partenza la concreta chance di soddisfare integralmente i creditori.

Infine, mancando nell'esecuzione individuale situazioni d'incapacità d'agire per il soggetto esecutato, questi non subisce di regola altre conseguenze da un processo di durata irragionevole.

6.2.2. Nulla di tutto ciò nel caso di specie, essendosi i ricorrenti limitati a prospettare nei termini anzi detti una mera ipotesi di danno, priva di riscontri oggetti vi sottoposti all'esame del giudice di merito.

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha escluso che la durata irragionevole della procedura avesse cagionato al debitore esecutato un danno indennizzabile.

7. La reiezione del suddetto motivo, eliminando in radice il diritto all'equa riparazione, assorbe l'esame delle restanti censure, incentrate su questioni (legittimazione degli eredi, non necessità della costituzione del debitore esecutato, congruità dell'intera durata del processo espropriativo e posizione specifica del fideiussore, anch'egli esecutato) che ne dipendono logicamente.

8. Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

9. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2015.

La Nuova

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
